



Città di Pachino

Provincia di Siracusa

Assessorato Politiche Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE: DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DEI CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI NELL'ALBO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI, NONCHE' PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI.

TITOLO I

ARTICOLO 1

ISTITUTI O ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

I - L'Amministrazione Comunale opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina; riconosce e valorizza le libere forme associative ovvero le "associazioni", ovvero gli "organismi associativi e di partecipazione popolare" purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, nonché gli "enti morali" giuridicamente riconosciuti operanti nel territorio comunale.

ARTICOLO 2

ALBO COMUNALE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI O DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

I - E' istituito l'Albo comunale degli organismi associativi o di partecipazione popolare dove sono iscritti, a richiesta, i predetti organismi associativi che operano nel territorio comunale. Con l'iscrizione all'Albo, l'Amministrazione Comunale garantisce la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento.

II - E' considerata "libera forma associativa" ovvero "organismo associativo" ovvero "associazione" ovvero "organismo di partecipazione popolare" ogni organismo liberamente costituito, anche di categoria, per svolgere attività di interesse pubblico senza finalità di lucro, nel campo sociale e del servizio all'uomo, della tutela della salute, della tutela dell'ambiente, della cultura, dell'istruzione, dello sport, del tempo libero e ricreativo.

III - L'Albo è tenuto presso l'Ufficio di Segreteria Generale, a libera visione di chiunque, ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione A = Solidarietà sociale e servizio all'uomo;
- Sezione B = Socio-sanitaria;
- Sezione C = Socio-culturale - educativa e scolastica;
- Sezione D = Sport, tempo libero, ricreativo e spettacolo;
- Sezione E = Educazione e tutela ambientale e sociale;
- Sezione F = Promozione dei diritti civili della persona;
- Sezione G = Sviluppo socio-economico e lavorativo nel territorio;
- Sezione H = Scuole, parrocchie, istituti religiosi, enti morali giuridicamente riconosciuti.

L'Amministrazione comunale è tenuta a sostenere le iniziative degli organismi iscritti nelle suddette sezioni.

IV ogni organismo associativo può scegliere di iscriversi in più sezioni di cui al comma precedente individuando tra le sezioni le affinità più aderenti agli scopi statutari e/o alle attività promosse.

ARTICOLO 3

REQUISITI NECESSARI PER CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I - Possono chiedere l'iscrizione all'Albo gli organismi associativi, di cui all'articolo uno, operanti nel territorio comunale nell'interesse della comunità cittadina di Pachino. Le attività delle Associazioni devono essere documentate. La domanda di iscrizione, in carta semplice, è presentata al Sindaco pro-tempore del Comune dal rappresentante legale dell'organismo e deve essere corredata, pena l'inammissibilità:

- a) - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) - relazione in carta semplice sull'attività svolta e quella che si intende svolgere, firmata dal legale rappresentante;
- c) - dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante dell'organismo, contenente l'indicazione del legale rappresentante con relative generalità e recapito e di coloro che rivestono le altre cariche sociali, nonché del numero dei soci aderenti e l'indicazione della sede sociale;
- d) - dichiarazione in carta semplice sulle risorse disponibili sia in beni mobili, immobili, arredi, sia per qualunque fonte di entrata;
- e) - dichiarazione in carta semplice da parte del legale rappresentante dell'organismo, atta ad assicurare la rispondenza dei fini dell'organismo a quelli del comma due del presente articolo e a garantire il perseguimento di scopi di ordine sociale, di democraticità della struttura dell'organismo e delle sue forme di decisione nonché sulla rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
- f) - dichiarazione di delega al rappresentante locale del rappresentante nazionale, o in mancanza regionale o provinciale (solo per gli enti di cui alla sezione H art 2). Le scuole sono esenti dai documenti di cui al punto a).

III - Gli "organismi associativi" che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al presente

comma, dimostrino di accogliere nell'organismo tutti i cittadini che ne fanno richiesta, purchè ammissibile, possono aspirare ad ottenere vantaggi da parte dell'Ente Comune secondo le norme regolamentari comunali vigenti.

IV - Compete al Sindaco pro-tempore con propria determinazione, verificati i requisiti previsti nel presente articolo soggetti a verifiche biennali, autorizzare l'iscrizione nell'Albo.

V - E' consentita l'iscrizione nell'Albo in più sezioni ad uno stesso organismo con le condizioni previste all'Art 2 comma IV.

VI - La determinazione di cui al comma IV deve essere adottata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

Nel caso di documentazione irregolare o incompleta, l'Ufficio Segreteria chiede un supplemento di documenti che devono essere presentati entro e non oltre venti giorni.

In questo caso, trascorso infruttuosamente il termine, l'Ufficio Segreteria dispone l'archiviazione dell'istanza per carenza di documenti in maniera inappellabile.

Negli altri casi, la domanda potrà essere respinta soltanto se validamente motivata attraverso comunicazione scritta. Qualora si registri inadempienza da parte dell'Ufficio, la domanda - in assenza di una sua risposta o di una sua richiesta di ulteriore documentazione - si dovrà intendere inequivocabilmente accolta, trascorsi i termini come sopra stabiliti di 15 più 20 giorni.

VII - La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Comunale sono affidati alla responsabilità del Segretario Generale che, su richiesta, è tenuto a rilasciare fotocopia in carta semplice a chicchessia, gratuitamente.

VIII - La cancellazione dell'organismo dall'Albo avviene - su richiesta del legale rappresentante - con determinazione sindacale e i motivi di detta richiesta sono insindacabili. La cancellazione d'ufficio, invece, consegue per il venir meno di uno o più requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione; a tal fine il Sindaco dispone verifiche e l'eventuale aggiornamento della documentazione almeno ogni due anni.

ARTICOLO 4

STATUS DI ORGANISMO ASSOCIATIVO ISCRITTO ALL'ALBO

I - L'iscrizione all'Albo Comunale è condizione necessaria per:

a) ottenere i contributi comunali e il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività promosse ed organizzate dall'organismo richiedente purchè meritevole di riconoscimento e abbia maturato comprovata esperienza;

b) aver titolo a stipulare convenzioni con l'Ente Comune;

c) aver titolo all'accesso ai documenti e alle informazioni dell'Ente secondo le modalità di legge;

d) aver titolo a partecipare alle consulte comunali nel settore di attività;

II - Nel caso di prolungata inadempienza della Amministrazione Comunale, l'organismo richiedente ne informa il Presidente del Consiglio comunale che può iscrivere all'ordine del giorno della tornata consiliare utile, l'argomento della inadempienza ingiustificata.

TITOLO II

ARTICOLO 5

CONSULTE COMUNALI

1- Sono istituite le Consulte Comunali con funzioni propositive e consultive e per le seguenti aree di attività:

- a. servizi sociali, tutela della salute e dei diritti civili delle persone;
- b. sport, tempo libero, ricreativo e spettacolo;
- c. istruzione, educazione, cultura;
- d. attività produttive, sviluppo socioeconomico e tutela ed educazione ambientale;
- e. pari opportunità;
- f. politiche giovanili.
- g. **pro-Marzamemi**
- h. **pro-Granelli**
- i. **Agricoltura ed agroalimentare.**
- l. **Scuole**

Possono essere istituite, con delibera del Consiglio Comunale, anche a richiesta delle realtà associative interessate, ulteriori consulte con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

Esse sono istituite per assicurare la partecipazione attiva alle libere forme associative e alle funzioni previste dallo statuto e per favorire la promozione degli interessi collettivi e diffusi.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

I - Le singole Consulte sono composte da membri designati dalle libere forme associative, dalle associazioni e dagli enti morali, di cui all'art 1, che ne facciano richiesta e che siano iscritti all'apposito Albo Comunale.

Le realtà associative scelgono di partecipare ad una ed una sola consulta, motivano l'opzione con le affinità statutarie ed attività ad esse connesse, non sono accolte le scelte in dissonanza allo statuto dell'associazione e/o alle attività espletate.

L'appartenenza alla consulta, liberamente scelta, è definitiva e non può essere modificabile tranne nel caso in cui si dimostri documentalmente la modifica dello statuto e/o delle attività già avviate ed operative.

Possono partecipare alle sedute delle singole consulte, senza diritto di voto, i membri delle altre consulte purchè espressamente invitati dai rispettivi presidenti o su indicazione del sindaco o degli assessori per la trattazione di argomenti che sconfinano in tematiche, non principali, di competenza di altre consulte.

II - La nomina dei membri delle Consulte viene effettuata dal Sindaco e a tal fine ogni organismo associativo segnala due nominativi tra i quali verrà nominato il membro effettivo e quello supplente. La nomina dei rappresentanti delle associazioni è valida per tutto il periodo del mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina della nuova Consulta.

III - La decadenza dei rappresentanti (sia effettivi che supplenti) sarà automatica, dopo la

notifica ufficiale alla relativa forma associativa e al Sindaco da parte del Presidente della Consulta, qualora senza giustificato motivo saranno entrambi assenti per tre volte consecutive alle riunioni ufficialmente indette e regolarmente convocate.

IV - Non possono essere nominati membri di Consulta, anche se iscritti in singole associazioni, i componenti della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, i funzionari e gli impiegati comunali nonché i Segretari e i Coordinatori delle forze politiche locali.

V - Il Presidente di ciascuna Consulta è scelto a scrutinio segreto in seno ai componenti della stessa; uno di essi funge da Segretario per la redazione dei verbali ed è designato dal Presidente.

Per essere eletto, il Presidente deve riportare alla prima o alla seconda votazione la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Dopo due votazioni infruttuose, viene scelto colui o colei che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

VI - Anche il Presidente dura in carica per tutto il periodo del mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina della nuova Consulta. In caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi motivo, si procederà alla scelta di un nuovo Presidente con la stessa procedura enunciata al comma V.

VII - La durata in carica del nuovo eletto sarà rapportata al periodo di carica residuo della Consulta stessa.

ARTICOLO 7

NATURA DEI PARERI E DELLE PROPOSTE DELLE CONSULTE COMUNALI

I - La Consulta Comunale è un organo consultivo.

La Consulta esprime preventivi pareri:

- a) obbligatori
- b) di propria iniziativa
- c) a richiesta
- d) proposte agli organi comunali collegiali, da rivolgersi al Sindaco, per l'adozione di importanti provvedimenti.

II - Le proposte rivolte dalla Consulta al Sindaco, devono essere da questi trasmesse Consiglio Comunale o all'esecutivo secondo le rispettive competenze. Se fatte proprie dagli organi collegiali devono ottenere i pareri e la eventuale attestazione di cui all'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 e art. 13 della L.R. 3/12/1991 n. 44. In ogni caso di diniego, il Consiglio e la Giunta motivano ampiamente il rigetto entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

L'Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio e gli Uffici specificatamente competenti inviano ai Presidenti delle rispettive Consulte tutti gli atti, le delibere, i progetti e le iniziative che possono interessare la Consulta stessa.

III - I pareri preventivi devono essere obbligatoriamente richiesti in sede di programmazione finanziaria e di programmazione dei servizi relativamente alle aree di competenza quali definiti nel precedente art. 4. Il parere preventivo deve essere altresì obbligatoriamente richiesto prima di ogni variazione di bilancio che sia rilevante per gli interessi economico-sociale della città.

IV - Il parere preventivo richiesto alla Consulta competente deve essere esitato nel termine

perentorio di gg. 10 dalla data di ricezione dell'atto, con la documentazione allegata, a cui si riferisce. In caso di mancata formulazione del parere entro il suddetto termine, lo stesso deve considerarsi acquisito alla pratica, per ogni effetto e conseguenza di cui alla legge, allo Statuto comunale ed al presente Regolamento.

ARTICOLO 8

FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

I - Il Sindaco pro-tempore è tenuto ad assicurare la disponibilità di locali comunali reperibili, nonché la dotazione di attrezzature e mezzi strettamente necessari per il regolare funzionamento delle Consulte.

Le sedute delle Consulte sono tenute presso i locali comunali ovvero presso le sedi delle singole realtà appartenenti.

II - La riunione di ciascuna Consulta è indetta dal rispettivo Presidente tramite invito scritto almeno quattro giorni prima della data stabilita per la stessa, o almeno due giorni prima in caso di urgenza.

III - Le riunioni delle Consulte - per determinati casi stabiliti di volta in volta - possono essere pubbliche e ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, i soci degli organismi di partecipazione popolare.

Le deliberazioni della Consulta sottoforma di pareri, proposte ed altro, sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 9

CONFERENZA DELLE CONSULTE COMUNALI

I - E' istituita la conferenza delle Consulte Comunali.


Essa ha lo scopo di sviluppare progetti comuni da realizzarsi rispettivamente nei propri settori di competenza e di organizzare iniziative di interesse unitario.

Ha inoltre lo scopo di confrontarsi e di favorire le nuove esigenze del lavoro di rete, di sollecitare in merito alle inadempienze degli organi comunali, di evitare accavallamenti e/o ripetizioni per quanto riguarda le riunioni e le iniziative pubbliche, di appoggiare gli uni le iniziative degli altri là dove gli intendimenti e gli obiettivi sono condivisi da tutti.

Ne fanno parte i Presidenti di ogni Consulta costituita e un altro suo componente all'uopo eletto dalla stessa con i criteri stabiliti per la scelta del Presidente di cui all'art. 6, comma V.

Oltre per il confronto, la Conferenza si riunisce in seduta ordinaria nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno per programmare e verificare i progetti finalizzati allo sviluppo socio-culturale ricreativo-sportivo ed economico-lavorativo del territorio, in vista del bene comune e della salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Ogni anno, nella seduta di dicembre, a rotazione ciascuno dei Presidenti della singole Consulte assume la funzione di coordinatore della Conferenza, rappresentando tutte le Consulte in caso di problematiche comuni alle stesse. Il coordinatore convoca la conferenza, anche su richiesta di almeno cinque membri della stessa o di almeno due Consulte.



ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla:

- il Regolamento approvato dal C. C. con deliberazione n° 66 del 15/06/98;
- il Regolamento consulta dei servizi sociali approvato dal C. C. con deliberazione n° 75 del 16/06/98;
- il Regolamento della consulta dello sport, spettacolo, tempo libero ed attività ricreative approvato dal C. C. con deliberazione n° 76 del 16/06/98;
- il Regolamento consulta per l'educazione e la cultura, approvato dal C. C. con deliberazione n° 5 del 06/02/01;
- il Regolamento consulta per la tutela ambientale e sociale approvato dal C.C. con deliberazione n° 14 del 12/02/02.

Ogni norma regolamentare in contrasto col presente atto si intende cassata.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza di pubblicazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme dell'Ordinamento degli Enti Locali vigenti nella Regione Siciliana.

